

COMUNE DI ALDENO

PROVINCIA DI TRENTO

REGOLAMENTO PER
L'INSEDIAMENTO URBANISTICO E
TERRITORIALE DEI NUOVI IMPIANTI
FISSI PER LA TELECOMUNICAZIONE.

(ART. 3 BIS DEL D.P.G.P. 29.06. 2000 N. 13-31/LEG. e s.m.)

Approvato con deliberazione consiliare n. 1 dd. 12.02.2002

INDICE GENERALE

CAPO I GENERALITA'

Art.		Pag.
Art. 1 -	Oggetto	3
Art. 2 -	Finalità	3

CAPO II DIRETTIVE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE

Art.		Pag.
Art. 3 -	Criteri generali di localizzazione	5
Art. 4 -	Divieti d'installazione	5
Art. 5 -	Aggiornamento tecnologico	6
Art. 6 -	Procedimenti autorizzatori	6
Art. 7 -	Documentazione	6
Art. 8 -	Titolarità	7
Art. 9 -	Controlli	7
Art. 10 -	Criteri di mimetizzazione	7
Art. 11 -	Accesso all'area	8
Art. 12 -	Area impianti	8
Art. 13 -	Attivazione dell'impianto	8
Art. 14 -	Ultimazione dei lavori	8

CAPO III DISPOSIZIONI FINALI

Art.		Pag.
Art. 15 -	Dismissione impianti	9

CAPO I

GENERALITA'

Art. 1

Oggetto

1. Sono oggetto delle presenti direttive gli impianti fissi di telecomunicazione operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra i 100 kHz e 300 GHz.
2. Ricadono nelle presenti direttive anche gli impianti di potenza inferiore a 5 Watt.
3. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 del decreto del Ministro dell'Ambiente 10.09.1998 n. 381, il presente regolamento non si applica alle stazioni fisse di base della rete di radiocomunicazione del Ministero dell'Interno, delle Forze Armate e della guardia di Finanza, dei servizi pubblici di prevenzione incendi, di protezione civile, di collegamento dei servizi idraulici, forestali ed in materia di lavori pubblici, dei servizi di emergenza sanitaria e delle polizie municipali, nonché agli apparati dei radioamatori di cui al D.P.R. 05.08.1966 n. 1214 ed alle stazioni ripetitrici intese come collegamento fra stazioni fisse di base.

Art. 2

Finalità

1. Al fine di contemperare le esigenze del servizio pubblico di telefonia con quelle di tutela della salute pubblica della collettività e della salvaguardia ambientale, le presenti direttive hanno lo scopo di regolamentare, in riferimento alle disposizioni provinciali ed alle norme vigenti in materia, l'installazione degli impianti fissi di telecomunicazione di cui all'articolo 1, con lo specifico obiettivo:
 - a) di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti della sovraesposizione ai campi elettromagnetici adottando i principi di massima cautela e della precauzione previsti dalle norme vigenti;
 - b) di tutelare l'ambiente ed il paesaggio, attraverso il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti, promuovendo l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettromagnetici secondo le migliori tecnologie;

- c) di promuovere la collaborazione operativa tra l'Amministrazione comunale e i titolari degli impianti per un corretto insediamento degli stessi sul territorio comunale.

CAPO II
DIRETTIVE PER IL CORRETTO INSEDIAMENTO URBANISTICO E
TERRITORIALE DEGLI IMPIANTI FISSI DI TELECOMUNICAZIONE

Art. 3

Criteri generali di localizzazione

1. Gli impianti fissi di telecomunicazione, in riferimento a quanto espresso dalle disposizioni provinciali e dalle norme vigenti in materia, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, dovranno essere collocati:
- a) di norma nelle aree di proprietà pubblica;
 - b) in posizione defilata rispetto alle visuali libere o a manufatti di pregio;
 - c) in aree prossime alla viabilità esistente;
 - d) su strutture già esistenti che ospitano impianti di telecomunicazione, se dislocati in territorio aperto e ubicati a distanza superiore a quella definita dal volume di rispetto da edificazioni, anche in deroga a quanto espresso nell'articolo 4, lettera m) delle presenti direttive;
 - e) all'esterno delle aree edificate, mantenendo il volume di rispetto, così come definito dalle norme provinciali, oltre la massima possibilità edificatoria, prevista da P.R.G., indipendentemente dalla destinazione urbanistica di zona, fatto salvo quanto espresso nell'articolo 4 delle presenti direttive.

Art. 4

Divieti d'installazione

1. I nuovi impianti fissi di telecomunicazione di cui all'articolo 1, non possono essere installati:
- a) nei centri storici, così come individuati dal PRG;
 - b) nelle zone residenziali, così come individuate dal PRG;
 - c) in zone con destinazione urbanistica diversa da quella residenziale ma comprese in ambiti prevalentemente residenziali;
 - d) negli ambiti specificatamente destinati a servizi sociali, assistenziali, sanitari, all'istruzione, al culto, nonché nelle aree cimiteriali comprensive delle fasce di rispetto, così come individuati dal PRG;
 - e) nelle aree destinate a Parco pubblico e verde pubblico, così come individuate dal PRG;

- f) nelle aree adibite a biotopo;
- g) nelle aree di protezione dei corsi d'acqua;
- h) nelle aree assoggettate a tutela monumentale secondo i disposti della legge 1089/39;
- i) nelle aree ove vi sia la presenza di elementi di interesse storico archeologico, così come individuate dal PRG;
- l) nelle aree di elevato pregio paesaggistico – ambientale, nelle zone particolarmente evidenti da punti panoramici;
- m) nelle zone agricole primarie e nelle zone agricole secondarie speciali, così come definite dal P.R.G.

Art. 5

Aggiornamento tecnologico

1. I gestori degli impianti di telecomunicazione devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le cautele necessari a minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, adeguando a tal fine gli impianti, sia nuovi che esistenti, sulla base delle nuove tecnologie e delle conoscenze disponibili.
2. Ai fini di quanto espresso nel comma 1 i gestori degli impianti hanno l'obbligo:
 - a) di documentare l'avvenuta adozione di tutti gli accorgimenti tecnici e di tutte le necessarie cautele;
 - b) di fornire ogni elemento sull'effettiva, costante e concreta attitudine degli impianti a limitare l'esposizione;
 - c) di relazionare all'Amministrazione Comunale, attraverso idonea documentazione da presentare entro il 31 gennaio d'ogni anno, in riferimento a quanto indicato nei precedenti punti a) e b).

Art. 6

Procedimenti autorizzatori

1. L'installazione e la modifica degli impianti fissi di telecomunicazione, sono assoggettati alle procedure di autorizzazione, previste dalle norme provinciali in vigore.

Art. 7

Documentazione

1. La richiesta di concessione edilizia, di autorizzazione edilizia e la comunicazione di denuncia di inizio attività deve essere corredata, in riferimento alle norme provinciali e alle norme vigenti in materia, della necessaria documentazione tecnica che definisca l'ubicazione

del nuovo impianto, la localizzazione degli impianti già esistenti, le caratteristiche tecniche delle installazioni, sia esistenti che di progetto e quant'altro necessario ai fini della verifica di compatibilità ambientale.

2. Le modifiche agli impianti esistenti soggiacciono alle presenti direttive.

Art. 8

Titolarità

1. All'atto della domanda di concessione edilizia, di autorizzazione edilizia o di denuncia d'inizio attività, il soggetto richiedente deve dimostrare valido titolo ad eseguire le opere, ai sensi delle norme urbanistiche provinciali in vigore (LP. 22/91 e s.m.).

Art. 9

Controlli

1. L'Amministrazione Comunale può richiedere, ai proprietari e gestori degli impianti, l'installazione di idonee apparecchiature al fine di monitorare l'attività di esercizio delle strutture.

2. L'Amministrazione Comunale promuove, direttamente o attraverso l'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente, i controlli degli impianti fissi di telecomunicazione relativamente ai valori di esercizio degli stessi.

3. Gli esiti dei controlli sono resi noti mediante pubblicazione periodica.

Art. 10

Criteri di mimetizzazione

1. Gli impianti fissi di telecomunicazione e le loro apparecchiature di base devono essere collocate sul territorio in modo tale da non divenire elementi di degrado paesaggistico - ambientale.

2. Nell'installazione di nuovo impianti di telecomunicazione, in particolare:

- a. sono adottate tutte le opportune misure per mimetizzarli tenendo conto dello sfondo su cui si attestano e utilizzando colorazioni adeguate;
- b. è favorita la posizione marginale e defilata rispetto al sistema di utilizzo agricolo delle aree aperte;
- c. sono adottate tutte le opportune misure per evitare lo sveltamento rispetto ai crinali e alle sommità delle emergenze orografiche.

Art. 11

Accesso all'area

1. L'accesso all'area è garantito di norma tramite la viabilità esistente.
2. Ove ciò risultasse assolutamente impossibile l'eventuale nuova viabilità di accesso è realizzata sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'Amministrazione ed evitando comunque tracciati in roccia o esposti a particolari visuali.

Art. 12

Area impianti

1. Eventuali piattaforme o platee in calcestruzzo sono rinverdate mediante riporto di terreno vegetale.
2. Le scalinate sono realizzate in pietra locale, legno, o in metallo verniciato con tinta analoga a quella impiegata per le restanti strutture metalliche.
3. È vietato, per le recinzioni, la realizzazione di muretti di cinta e di cordoli in calcestruzzo.
4. Il gestore dell'impianto ha l'obbligo di garantire costantemente l'interdizione dell'area ai non addetti.

Art. 13

Attivazione dell'impianto

1. L'attivazione dell'impianto può avvenire previo preavviso di almeno sette giorni da presentare in forma scritta, al Comune di Aldeno, Servizio territorio e Lavori Pubblici.
2. In caso di modifica delle caratteristiche d'utilizzo dell'impianto rispetto alle condizioni autorizzate sarà necessario presentare nuova istanza di autorizzazione.

Art. 14

Ultimazione dei lavori

1. In riferimento alle norme urbanistiche provinciali vigenti, l'ultimazione dei lavori deve essere comunicata al Comune di Aldeno entro 15 giorni dalla conclusione degli stessi.
2. Alla dichiarazione d'ultimazione dei lavori deve essere allegata certificazione di conformità tra l'impianto installato e quello autorizzato.

CAPO III
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

Dismissione impianti

1. Gli impianti fissi di telecomunicazione, dovranno essere smantellati, a cura e spese degli enti gestori, entro 6 mesi dalla data di dismissione.

Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 12.02.2002, con deliberazione n. 01.

IL SINDACO
(dr. Daniele Baldo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Michele Nulli)

Publicato all'Albo comunale a termini dell'art. 100 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R 27.02.1995 n. 4/L, per dieci giorni consecutivi dal 14.02.2002 al 24.02.2002.

Aldeno, addi _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Michele Nulli)

Publicato per quindici giorni consecutivi mediante avviso all'Albo comunale depositato nella Segreteria comunale dal _____ al _____ (art. 4, ultimo comma dello Statuto).

Divenuto esecutivo il _____

Aldeno, addi _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Michele Nulli)
